

Sentenza n. 01 – del 17/01/2019

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca SIMEONI – Componente

riunitasi in data 17 gennaio 2019 alle ore 12:30 presso gli uffici federali per decidere in merito al ricorso presentato avverso il C.U. 22 del 09.11.2018 del Giudice Sportivo Nazionale, relativo alla gara di serie A2 del 27 ottobre 2018 tra le squadre ASD HC Forte dei Marmi (Asso Ponteggi) e ASD Cremona Hockey.

PREMESSO

che con ricorso del 15 dicembre 2018 la società Hockey Club Forte dei Marmi impugnava la decisione di cui al Comunicato Uff. n. 22 del 09.11.2018 con cui il Giudice sportivo rinviava la gara di serie A2 del 27 ottobre 2018 con la ASD Cremona Hockey ex art. 6 del RGC.

La ricorrente chiedeva di riformare la sentenza del G.S. confermando il recupero della gara ma provvedendo altresì ad indicare la corresponsione, da parte della società ospitante, di una indennità a proprio favore.

La ricorrente stessa deduceva il corretto inquadramento della fattispecie ai sensi dell'art. 35 del RGC trattandosi di impraticabilità della pista per guasto elettrico alla rete comunale prima dell'inizio della gara.

All'esito dell'udienza il Corte Sportiva di Appello si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto la norma applicabile alla fattispecie *de qua* risulta essere l'art. 35 RG, ai sensi del quale deve essere stabilito, oltre al recupero della gara – correttamente disposto – la corresponsione da parte della società ospitante a favore di quella viaggiante di una indennità non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Alla luce di quanto sopra, benché la ricorrente abbia documentato un importo maggiore, si ritiene congrua a titolo di indennizzo la somma di Euro 360,00 (trecentosessanta/00), calcolata in riferimento al numero di atleti/accompagnatori ed alle tariffe ferroviarie vigenti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale come sopra composto, accoglie il ricorso e per l'effetto dispone la corresponsione da parte della ASD Cremona Hockey a favore della ASD HC Forte dei Marmi, di un indennizzo pari ad Euro 360,00 (trecentosessanta/00) a copertura delle spese di viaggio sostenute.

Dispone altresì il rimborso integrale della tassa di accesso alla giustizia. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 17 gennaio 2019.

La Corte incarica, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il contenuto della presente decisione agli enti interessati.

F.to Avv. Enrico Valentini - Presidente

F.to Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

F.to Avv. Gianluca Simeoni – Componente